

QUESITI

FRANCESCO BARRESI

Bene giuridico e accertamento causale nel reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Il contributo si propone di illustrare le principali caratteristiche dell'accertamento del rapporto causale tra "fatti" di inquinamento ed eventi lesivi o mortali nel contesto della fattispecie di cui all'art. 452-ter c.p. Muovendo dall'analisi dei concetti di ambiente e di salute, si proverà anzitutto a individuare i beni giuridici oggetto di tutela. Successivamente, si procederà a un confronto tra il delitto in esame e quello di disastro ambientale, mettendo in luce come al mutare delle "coordinate" spaziotemporali, individuate dal legislatore in sede di tipizzazione delle due fattispecie, mutino, correlativamente, il metodo e le gli strumenti scientifici necessari per la ricostruzione del nesso eziologico.

The aim of the article is to illustrate the peculiarities of causal assessment related to the offense under Article 452-ter c.p. First of all, I will start by analysing the concepts of environment and health, in order to identify the legal assets protected by the law. Then, I will compare the offense mentioned above with the crime of environmental disaster, also showing out how changes in between the spatio-temporal "coordinates" might influence the method of causal explication.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il bene giuridico tutelato. - 3. Il concetto di "salute" come costante ermeneutica nella prospettiva "ecocentrico-moderata" assunta dal legislatore. - 4. L'eziologia "da inquinamento" come elemento aggregante nella descrizione degli eventi morbosi di cui all'art. 452-ter c.p. - 5. Il ruolo del fattore-tempo nella dinamica causale con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 452-ter e 452-quater c.p. - 6. Conclusioni.

1. Premessa

L'indiscutibile portata innovativa – se non forse, per certi aspetti, rivoluzionaria – della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l'ambiente rappresenta senza dubbio il tratto distintivo di una riforma tanto a lungo attesa quanto fortemente controversa, così come ci si sarebbe dovuti ragionevolmente attendere, d'altra parte, data l'estrema varietà e complessità delle problematiche evocate tanto sul piano giuridico, quanto su quello politico e bioetico. Una riforma che pone tra i suoi principali obiettivi, per lo meno nelle intenzioni del legislatore europeo¹, la definizione di un nuovo sistema di regole comuni, in grado di rimediare alle ben note carenze di un apparato sanzionatorio essenzialmente incapace di garantire quell'«elevato livello di tutela» dell'ambiente cui mirano le politiche dell'Unione². Una riforma che, cionon-

¹ Cfr. considerando n. 3 e ss., Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 «sulla tutela penale dell'ambiente», pubblicata in GUUE 6 dicembre 2008, n. L 328.

² Cfr. art. 191 TFUE.

dimeno, nasce in parte già “vecchia”, non solo in considerazione del ritardo nell’attuazione del precetto europeo, ma anche (e soprattutto) in quanto destinata a operare all’interno di un contesto normativo, giurisprudenziale e dottrinale già ampiamente stratificato ed eccezionalmente policromo.

Se dunque, per un verso, non stupisce che la nuova legge sia stata accolta, sin dai primi commenti al testo, da un coro di voci fortemente dissonanti, è d’altro canto facilmente pronosticabile come un intervento legislativo di tali proporzioni valga a rivitalizzare gran parte delle più annose – e per vero mai sopite – controversie in tema di tutela penale dell’ambiente. Prima fra tutte, come autorevole dottrina non ha mancato di rilevare, quella concernente l’adozione del «metodo “novellistico”»³ attraverso cui si è scelto di dar corpo, all’interno del nuovo Titolo VI-*bis*, a ciò che altri hanno definito una vera e propria «mini codificazione “verde”»⁴.

Un *corpus* normativo dotato di una propria autonomia, quindi, che sembra d’altro canto rappresentare il riflesso sul piano sistematico di una corrispondente “autonomizzazione”, per dir così, del modello archetipico di tutela penale dell’ambiente finora invalso tanto nella prassi legislativa quanto nella riflessione dottrinale. Il riferimento è a quella concezione, ampiamente diffusa nella letteratura di settore a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, secondo cui il presidio penalistico dei beni giuridici ambientali non potrebbe mai del tutto smarcarsi da quella funzione di governo del territorio e dell’ambiente che «una scelta politica fatta a suo tempo dal legislatore [...] decise di affidare *in toto* all’autorità amministrativa»⁵. La tesi in parola postulava, più nello specifico, l’impossibilità di una completa autonomizzazione del diritto penale dell’ambiente dal diritto amministrativo, ritenendo che tale «necessario ancoraggio» (sia esso concretamente costituito dal riferimento a un provvedimento dell’Autorità o ai cc.dd. “limiti tabellari”) rivestisse «un’importanza decisiva, che è quella di un previo “bilanciamento degli interessi” in giuoco, da parte dell’autorità amministrativa, che considera appunto, da un lato le esigenze di rispetto dell’ambiente, e, dall’altro, tiene conto delle esigenze relative alla produzione»⁶.

³ Per una recente disamina delle problematiche di carattere sistematico connesse alla c.d. «legislazione novellistica», con specifico riferimento alla riforma dei reati ambientali, *cfi.* DE FRANCESCO, *Codici, leggi penali speciali, legislazione novellistica: uno sguardo problematico*, in www.legislazionepenale.eu, 2015, 4 ss.

⁴ È l’espressione utilizzata da RUGA RIVA, *Diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2016, 43.

⁵ ZANNOTTI, *Il ruolo della sanzione penale nella tutela dell’ambiente*, in *Trattato di diritto dell’ambiente*, vol. I, *Principi generali*, a cura di Dell’Anno, Picozza, Padova, 2012, 391.

⁶ MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. Econ.*, 1997, 668-669.

Le summenzionate osservazioni, pur conservando un'indiscussa validità in riferimento all'insieme - per vero numericamente preponderante - delle fattispecie penali "extra codicem" (prime fra tutte quelle contenute nel Testo Unico Ambientale), non sembrano tuttavia attagliarsi pienamente alla struttura dei nuovi ecodelitti. Abbandonato lo schema del reato contravvenzionale di condotta, tipico della "prima stagione" del diritto penale dell'ambiente e ispirato a quel modello di diritto penale «minore» che a tutt'oggi sembra godere di una «insospettabile longevità»⁷, il legislatore del 2015 "ritorna" - come da tempo auspicato in dottrina - al modello "classico", laddove «la descrizione del fatto tipico [...] prescinde dal richiamo delle disposizioni extrapenali e tendenzialmente delinea comportamenti percepibili dai destinatari [...] in termini naturalistici»⁸.

Sbiadisce, così, uno dei tratti forse più marcatamente caratteristici di tale settore del diritto penale: il suo essere, cioè, "braccio armato" e funzione *sussidiaria* del potere amministrativo. Per effetto di siffatta (pur parziale) autonomizzazione sul piano inter-sistemico, sembra peraltro arrestarsi, correlativamente, quella tendenza alla "diluizione" delle oggettività giuridiche protette che ha tradizionalmente connotato le fattispecie in materia. Il richiamo è, ancora una volta, alla suaccennata tesi della necessaria accessorietà del diritto penale dell'ambiente rispetto al diritto amministrativo. Nello specifico, la circostanza che la disciplina *de qua* rappresenti un territorio "a sovranità compartecipata" non può infatti non riverberarsi, con tutta evidenza, sulla natura altrettanto irriducibilmente "condivisa" dell'oggetto di disciplina; sicché, la stessa ricostruzione del bene giuridico suscettibile di protezione dovrà necessariamente tener conto di quella *funzione* di «composizione del conflitto economia-ecologia» che gli organi amministrativi sono talora chiamati a svolgere⁹.

⁷ Sulle caratteristiche del «modello di illecito penale minore» in Italia *cf.*, da ultimo, le osservazioni di DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Prevenzione, repressione*, a cura di Foffani, Doval Pais, Castronuovo, Milano, 2014, 617 ss.

⁸ SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 85.

⁹ *Cfr.*, in tal senso, CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura «sanzionatoria»*, Padova, 1996, 114-115, secondo cui, «una volta "costretto" a *condividere* il proprio oggetto di disciplina (le condotte di scarico, emissione, smaltimento etc. collegate ai normali processi produttivi) con un programma di composizione del conflitto economia-ecologia, il diritto penale si trova anche a dover *interagire* con quel programma [...]. Assumendo infatti la "disobbedienza" a *quelle* disposizioni come componente del fatto, viene a stabilirsi un rapporto di *reciproca limitazione* fra i sottosistemi [...]: da un lato, la repressione delle offese all'ambiente derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e descritte dalla norma incriminatrice deve arrestarsi là dove emerga che quelle offese si sono realizzate entro i *limiti di adeguatezza sociale* imposti alla (o concordati nella) fase preventivo-compositiva; dall'altro, agli organi amministrativi incaricati di "governare" quelle stesse "attività" viene

A tal proposito è stato anzi sostenuto come sia proprio la natura “universale” degli interessi in gioco a giustificare una tutela penale «realizzata tramite la intermediazione delle c.d. funzioni di controllo esercitate da enti pubblici»: la «compresenza di molteplici altri interessi confliggenti» e, per altro verso, la scarsa «concretizzazione e definitezza» dei predetti beni giuridici, consentirebbero infatti di «affermare che sono proprio i principi penalistici a richiedere il filtro degli enti preposti ad esprimere le scelte della collettività al riguardo»¹⁰. Il conseguente slittamento concettuale dall’idea di bene giuridico a quella di funzione, quale oggetto di tutela del diritto penale, varrebbe peraltro a omogeneizzare, sul piano dogmatico, le «ambiguità di fondo» che tale materia oppone «sotto un profilo, sia di tipo assiologico, che di carattere politico-criminale»¹¹ con le peculiarità strutturali proprie delle fattispecie incriminatrici. Troverebbe dunque giustificazione, per tale via, il frequente ricorso alla tecnica del rinvio utilizzata dal legislatore, nel tentativo di tacitare, al tempo, i non pochi dubbi in punto di conformità al principio di riserva di legge¹². Dal rapporto (più o meno dicotomico, a seconda delle varie ricostruzioni¹³) tra bene giuridico e funzione scaturisce, dunque, l’idea di un diritto penale che pone al centro dei suoi obiettivi di tutela una pluralità di “valori” o, più genericamente, di “entità” giuridiche disomogenee: da un lato, gli interessi ambientali cc.dd. finali, che, seppur connotati dalla natura estremamente vo-

indicato un confine [...], oltre il quale le valutazioni circa l’opportunità di una “composizione concordata” del conflitto economia-ecologia devono cedere il passo alla mera *repressione* di quel conflitto, e la condotta “inquinante” [...] va “deferita” alla giustizia penale».

¹⁰ COCCO, *Beni giuridici funzionali versus bene giuridico personalistico*, in DOLCINI - PALIERO (cur.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, *Teoria del diritto penale criminologia e politica criminale*, 188.

¹¹ DE FRANCESCO, *Interessi collettivi e tutela penale. “Funzioni” e programmi di disciplina dell’attuale complessità sociale*, cit., 933.

¹² Cfr. GIUNTA, voce «*Tutela dell’ambiente (dir. pen.)*», in *Enc. Dir., Annali*, vol. II, Milano, 2008, 1155, che a tal proposito osserva come «nonostante gli sforzi giustificatori profusi in dottrina, è difficile negare che, nel diritto penale dell’ambiente, la tecnica del rinvio a fonti sublegislative incrina la rigidità della riserva di legge».

¹³ Per una lucida disamina del diverso modo di atteggiarsi del rapporto tra beni e funzioni nei vari orientamenti della dottrina cfr. DE FRANCESCO, *Interessi collettivi e tutela penale*, cit., 930 ss. Il chiaro Autore individua, più nello specifico, «quattro differenti “versioni”, sotto il profilo dommatico e politico-criminale, in merito al ruolo ed al significato suscettibile di venire attribuito alle c.d. funzioni», distinte in ragione del diverso grado di esclusività che connota i due poli della predetta relazione. Si passa così dalla tesi «più estremistica», secondo cui «il nesso tra la funzione e gli interessi coinvolti si accompagnerebbe ad una radicale impossibilità di configurare un bene giuridico percepibile al di fuori della “mediazione funzionale” realizzata grazie all’intervento dei pubblici poteri»; alla tesi che viceversa postula, muovendo dalla «necessità di conferire alle fattispecie [...] una dimensione maggiormente pregnante in termini di disvalore», un ruolo (solamente) “complementare” del concetto di funzione, ravvisabile nell’esigenza di tutelare quei cc.dd. beni *strumentali* afferenti alla funzione - appunto - di controllo sulle fonti di rischio operato dagli organi a ciò preposti.

latile tipica dei beni superindividuali, sono già immediatamente (i.e. intuitivamente) riconoscibili nella loro tipica carica assiologica¹⁴; dall'altro lato, appunto, le funzioni. Tuttavia, se per un verso la protezione di queste ultime può dirsi giustificata dall'esigenza di garantire un effettivo bilanciamento tra l'interesse finale e l'insieme degli altri interessi eventualmente concorrenti, non può farsi a meno di evidenziare come qui, a differenza del primo caso, il contenuto di valore non sembri promanare (per lo meno, non esclusivamente) da un carattere immanente alla funzione stessa, ma rappresenti, tutt'al più, la proiezione di quei valori di cui i predetti interessi "in mediazione" si fanno espressione. Conseguenzialmente, la delimitazione del raggio di tutela proprio delle fattispecie incriminatrici costruite sulla base del modello in esame (si pensi alle norme in materia di rifiuti) dovrà tener conto delle "interferenze" che la natura proteiforme delle oggettività giuridiche protette inevitabilmente oppone.

Non altrettanto pare potersi dire, come già anticipato, in riferimento alle nuove fattispecie delittuose in materia ambientale, specialmente quella prevista *ex art. 452-ter c.p.*: l'esclusione delle funzioni di controllo dagli obiettivi di tutela della norma contribuisce infatti a mettere a fuoco, per converso, un bene giuridico dai connotati affatto peculiari, dei quali si avrà modo di ragionare qui di seguito.

2. Il bene giuridico tutelato

L'individuazione del bene giuridico protetto dalle fattispecie penali in materia ambientale costituisce, tradizionalmente, uno dei tratti di maggior interesse e al contempo uno dei *tòpoi* più impegnativi della riflessione dottrinale e giurisprudenziale sul tema.

Le ragioni di una simile complessità sono notoriamente da ricondurre, in via generale, alla problematica perimetrazione del concetto di ambiente, quale "costante gravitazionale" della materia nel suo complesso. Neppure il delitto previsto dall'*art. 452-ter c.p.* sembra sfuggire a tale *vis attractiva*: in quanto strutturato secondo lo schema tipico dei cc.dd. delitti preterintenzionali «in senso lato»¹⁵, esso punisce, infatti, la morte o le lesioni che rappresentino la «conseguenza non voluta dal reo» derivante dalla commissione del delitto di inquinamento ambientale. Il rinvio obbligato a quegli elementi descrittivi, semanticamente afferenti alla (meta)categoria "ambiente", contenuti nella di-

¹⁴ A proposito della configurazione dell'ambiente in termini di «valore» costituzionalmente protetto», *cf.* Corte cost., n. 407 del 2002, in *Giur. Cost.*, 2002, 2940.

¹⁵ Per un'analisi delle caratteristiche che giustificano la rilevanza sistematica autonoma della predetta categoria, *cf.* CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989, spec. 148 ss.

sposizione di cui all'art. 452-*bis* - inteso nella sua funzione di *Grunddelikt*, di primo polo della struttura irriducibilmente "bifasica" in cui si sostanzia il reato in esame - vale dunque a "colorare" l'intera fattispecie sul piano assiologico. Sicché anche gli eventi lesivi o mortali, che si pongono "a valle" della sequenza (causale) descritta dal legislatore, finiscono in qualche modo col partecipare della natura *lato sensu* "ambientale" che connota, nel suo complesso, il disvalore oggettivo d'azione¹⁶. Né pare che tali conclusioni possano ritenersi in alcun modo infirmate dalla considerazione che - stante peraltro la predetta struttura "bifasica" - il delitto in esame possa ricondursi, come già sostenuto¹⁷, alla categoria dei reati plurioffensivi¹⁸.

¹⁶ A tal proposito *cf.*, *ex multis*, le osservazioni di DE VERO, *Corso di diritto penale*, vol. 1, Torino, 2012, spec. 393-394, laddove appunto si evidenzia come, «di solito, il legislatore ordinario, nel costruire a fattispecie legale di un reato, non si limita a configurare un fatto che sia comunque lesivo di un determinato bene», dal momento che «in realtà l'offesa dell'interesse da tutelare gli appare meritevole di sanzione penale solo in quanto sia mediata, veicolata da una determinata modalità di condotta». Sicché «tra il disvalore *oggettivo d'evento* (tributario del principio di offensività) e il disvalore *soggettivo d'azione* (tributario del principio di personalità) si inserisce un ineludibile termine medio ai fini della conclusiva rilevanza penale di un "fatto dell'uomo": si tratta del disvalore *oggettivo d'azione*, cioè di una modalità di aggressione del bene» che costituisce proiezione, «nella struttura del reato, [...] di un principio fondamentale, anche se non costituzionalizzato: il principio di *frammentarietà*». Nello stesso senso si muovono le critiche di quanti - come GATTA, *Abolito criminis e successione di norme integratrici: teoria e prassi*, Milano, 2008, spec. 109 ss. - ravvisano nella «tendenza a *sganciare il bene giuridico dalla lisionomia della fattispecie legale*, considerandolo come un'entità *separata* e, soprattutto, *autonoma* da essa», un vero e proprio «attacco» a quella «pietra angolare della concezione liberale del reato» costituita dall'assunto per cui «il rapporto tra bene giuridico e fattispecie legale astratta è di *necessaria implicazione*». Le implicazioni di una simile "volatilizzazione" del bene giuridico all'interno della «*ratio* della norma incriminatrice, o in qualche altro *inafferrabile* luogo», sono peraltro da tempo ben noti alla più accorta dottrina. Il richiamo è, segnatamente, a quanto lucidamente sostenuto da MARINUCCI, *Fatto e scriminanti. Note dottrinarie e politico-criminali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1208, che ravvisava in tale progressivo depauperamento della «capacità specificatrice e limitativa dei fatti di reato» - quale conseguenza del summenzionato processo di astrazione delle oggettività giuridiche tutelate - un evidente fattore di rischio in rapporto alla potenziale "strumentalizzazione", sul piano politico-criminale, che sarebbe per tale via consentita al potere giudiziario, in ciò agevolato dalle "più larghe maglie" che lo stesso divieto di analogia presenterebbe - com'è logico attendersi - ove posto innanzi a un bene giuridico già di per sé fortemente astratto.

¹⁷ SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in www.penalecontemporaneo.it, la quale peraltro osserva come la scelta di «assicurare una risposta sanzionatoria proporzionata alla maggiore gravità di un fatto oggettivamente plurioffensivo» rappresenti, in realtà, una «soluzione [...] in linea con quanto prescritto dalla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che obbliga alla creazione di illeciti a dimensione plurioffensiva, strutturati sul collegamento tra infrazione ambientale e produzione di un danno o di un pericolo a carico della salute, della vita o dell'incolumità fisica delle persone (art. 3 lett. a)».

¹⁸ *Cf.* ancora DE VERO, *Corso di diritto penale*, cit., 131, il quale osserva come la scelta di classificare i reati in funzione dell'oggetto di tutela, se da un lato non esclude che tale funzione si espliciti in relazione a una pluralità di "beni", risulta d'altro canto «altamente sintomatica» - proprio in riferimento a tali reati plurioffensivi - «della "scala di valori" alla quale si ispira un determinato ordinamento penale».

Cionondimeno, la ricerca di un significato univoco da assegnare al concetto di ambiente sembra arrestarsi, ineluttabilmente, innanzi all'estrema latitudine semantica che esso presenta: come peraltro già evidenziato da autorevole dottrina, la parola "ambiente", nella sua accezione più comune, «è di per sé sinonimo di "realtà"»¹⁹ e coincide, pertanto, con «tutto ciò che è esterno all'uomo e agli esseri viventi»²⁰, inteso come «contesto spazio-temporale nel quale l'uomo di oggi e delle future generazioni è destinato a vivere»²¹. Sicché, la sua inclusione tal quale all'interno di un «sistema di senso» complesso qual è il diritto²² non sembra poter in alcun modo contribuire a orientare il processo di selezione degli obiettivi di tutela che l'ordinamento sceglie, all'interno dei suoi vari settori, di porsi.

Non è dunque un caso che fino a poco più di quarant'anni fa la tutela dell'ambiente venisse identificata, alla luce delle predette considerazioni, come una funzione «occulta» e «adespota»²³, fagocitata all'interno di una categoria concettuale a tal punto confusa e onnivora da revocare in dubbio l'esistenza stessa dell'ambiente come materia costituzionale autonoma²⁴ e unitaria²⁵. Da allora la storia della legislazione italiana in tema di ambiente si è dimostrata uno dei campi di produzione normativa più fertili e tormentati: teatro di continue incursioni del legislatore mediante interventi legislativi rapsodici e alluvionali (non di rado contenuti in provvedimenti *omnibus*²⁶), il diritto dell'ambiente subì, nel corso di un ventennio, un'espansione tale da in-

¹⁹ Così, CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 10.

²⁰ SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., Milano, 2007, 8. Analoghe considerazioni si ritrovano, tra gli altri, in BLOY, *Die Straftaten gegen die Umwelt im System des Rechtsgüterschutzes*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 100, 1988, 494 e GRASSI, voce «Tutela dell'ambiente (diritto amministrativo)», in *Enc. Dir., Annali*, vol. I, Milano, 2007, 1114.

²¹ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 12.

²² L'espressione è di BARCELLONA, *Diritto, sistema, senso. Lineamenti di una teoria*, Torino, 1996, 178.

²³ In questi termini, GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, 1122 ss.

²⁴ In senso critico rispetto a questo orientamento - ad oggi non del tutto superato - DELL'ANNO, *La tutela dell'ambiente come «materia» e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2009, n. 7, 585 ss., il quale individua l'origine della «tesi negatoria dell'ambiente come materia» alla autorevole impostazione tradizionale risalente al già citato GIANNINI, *Difesa dell'ambiente*, cit.

²⁵ Tra i primi patrocinatori delle teorie cc.dd. "pluraliste" non può non citarsi, ancora una volta, GIANNINI, *"Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, 23 ss., il quale individuò all'interno del diritto ambientale tre diverse direttrici: le norme a tutela del paesaggio, le norme antinquinamento e quelle in ambito urbanistico.

²⁶ AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, *Principi generali*, Assago, 2012, 276.

durre qualche autore a parlare di un vero e proprio fenomeno di «*inquinamento da leggi*»²⁷.

Nonostante i successivi tentativi di ordinamento e razionalizzazione della materia – il più importante dei quali è ad oggi rappresentato da quella sorta di «codificazione per approssimazioni successive»²⁸ operata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – residuano a tutt’oggi molteplici “zone d’ombra” che neppure la riforma costituzionale del 2001, con l’inserimento della tutela dell’ambiente tra le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) Cost., è riuscita a rischiarare²⁹. Come è stato da più parti rilevato, infatti, oltre a non contenere «alcuna chiarificazione concettuale del termine»³⁰, la formulazione del nuovo art. 117 Cost. sembra per certi versi porre più problemi di quanti non valga a risolverne: non solo perché la pluralità delle espressioni linguistiche impiegate per identificare gli oggetti della tutela ambientale (“ambiente”, “ecosistema”, “beni culturali”) ne complica esponenzialmente la definizione; ma anche perché il testo costituzionale sembra in più punti tradire alcune evidenti difficoltà di “isolare” la predetta materia già solo a livello di riparto delle competenze³¹. Tant’è che non sono mancate voci favorevoli a una nuova riforma, che conduca all’elaborazione «di una norma di portata sostanziale collocata tra i principi fondamentali e non semplice-

²⁷ È l’espressione utilizzata, già a partire dai primi anni Novanta, da AMENDOLA, *Il quadro normativo italiano ed europeo sull’inquinamento*, in *Medit*, vol. II, 1993, 31-34 (ora disponibile *on line* all’indirizzo www.iamb.it), il quale identificava quattro diverse fasi storiche dell’evoluzione normativa italiana in materia, caratterizzate da un costante incremento della «*frenetica attività di produzione legislativa*». L’Autore rilevava, peraltro, come le evidenti carenze strutturali della Pubblica Amministrazione e lo scarso pregio tecnico delle leggi – frequentemente concepite come «*già “calibrate” per non essere applicate*» – costituissero le principali cause di una sostanziale «disapplicazione» della normativa di settore da parte degli operatori del diritto.

²⁸ BORZÌ, *Codificazione, attuazione, norme transitorie e discipline speciali*, in GIAMPIETRO (cur.), *La nuova disciplina dei rifiuti*, Milano, 2011, 183.

²⁹ Nell’ambito della dottrina costituzionalistica lo segnala, tra gli altri, AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell’ambiente*, cit., 275.

³⁰ FEOLA, *Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella governance ambientale*, Torino, 2014, 51.

³¹ In questi termini, GRASSI, *Tutela dell’ambiente (diritto amministrativo)*, cit., 1126-1127. Tali osservazioni sembrano peraltro trovare autorevole conferma in Corte cost., n. 407 del 2002, cit., una delle prime decisioni in cui la Corte costituzionale ebbe modo di pronunciarsi sul nuovo testo dell’art. 117 Cost., laddove si rileva che «non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell’art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come “materie” in senso stretto». La Corte conclude, pertanto, affermando che tanto l’evoluzione legislativa quanto la giurisprudenza costituzionale «portano ad escludere che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell’ambiente”, dovendosi piuttosto parlare di «una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse».

mente fra le regole di riparto competenziale tra Stato e Regioni, che qualifichi il ruolo dell'ambiente nella prospettiva costituzionale»³².

È a tutt'oggi ben percepibile, dunque, quella medesima esigenza che fu alla base delle riflessioni in materia sin dai primi contributi: rimediare al «“difetto” proprio del tessuto costituzionale»³³ in tema di ambiente attraverso l'elaborazione di una norma di principio unitaria, che possa a un tempo costituire il più alto presidio della tutela ambientale, sul piano del diritto positivo, e il più elevato punto di osservazione sulla materia messo a disposizione della giurisprudenza (preda anch'essa, e non di rado, del bilicante assetto delle fonti³⁴). Un'istanza di chiarezza e sistemazione che, peraltro, si lega inscindibilmente alla questione del “ruolo” da attribuire alla tutela dell'ambiente sul piano costituzionale nonché a quella, ad essa conseguente, riguardante la collocazione dell'ambiente all'interno della gerarchia dei «valori»³⁵ costituzionalmente protetti.

Cionondimeno, non sembra che gli esiti di un tale dibattito possano in alcun modo scalfire l'evidenza “empirica” che il diritto positivo ci consegna: la tutela dell'ambiente ha, ad oggi, un suo presidio penalistico, peraltro particolarmente rafforzato dall'introduzione della legge n. 68 del 2015. Conseguenzialmente, l'ambiente medesimo può ben dirsi “bene giuridico” protetto, a nulla rilevando la circostanza che esso abbia altresì rilievo costituzionale “esplicito” o meno, giacché la possibilità di includere beni costituzionali cc.dd. “impliciti” nel catalogo dei beni giuridici suscettibili di tutela penale rappresenta un dato oramai da tempo pacificamente acquisito³⁶.

A un diverso ordine di conclusioni sembrerebbe condurre l'analisi del “secondo polo” (ancorché, come anticipato, logicamente inscindibile dal primo) in cui si articola il complesso sistema assiologico sotteso alla disposizione di

³² PORENA, *La protezione dell'ambiente tra costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, 2009, 264.

³³ PORENA, *La protezione dell'ambiente*, cit., 264.

³⁴ *Ibidem*, l'Autore parla, in termini ancor più critici, di «una linea di “indubbia coerenza” nell'asistematicità delle decisioni assunte in materia» da parte del Giudice delle leggi.

³⁵ *Cfr.*: ancora una volta, a proposito del significato di tale definizione, Corte cost., n. 407 del 2002, cit.

³⁶ Nel senso della dubbia «costituzionalizzazione espressa» dell'ambiente operata mediante la riforma dell'art. 117 Cost. – in quanto norma di riparto competenziale – si vedano le osservazioni di SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 25 ss., la quale reputa tuttavia ininfluente tale circostanza ai fini della selezione dell'ambiente medesimo come possibile «bene giuridico» in senso penalistico (purché inteso nell'accezione «debole» di bene giuridico dotato di rilevanza costituzionale implicita). Per quanto concerne l'indubbia opportunità di un'estensione della teoria della rilevanza costituzionale dei beni giuridici nel senso di una rilevanza anche «implicita», si vedano i copiosi riferimenti nella manualistica tra cui, *ex multis*: DE VERO, *Corso di diritto penale*, cit, 122 ss.; FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, 14 ss.; PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2013, 70 ss.

cui all'art. 452-ter. Il riferimento ad elementi descrittivi di tipo naturalistico – peraltro maggiormente “addomesticati” da una più lunga tradizione dottrinale – quali, appunto, i concetti di “morte” e di “lesioni”, dovrebbe infatti poter consentire una più agevole, se non forse intuitiva, ricostruzione del bene giuridico protetto in termini di incolumità individuale. Cionondimeno, il richiamo a una simile categoria concettuale, in certo qual modo “archetipica” dell'intero sistema penale, esplica all'interno della struttura del delitto in esame, un ruolo forse più complesso di quanto sembrerebbe suggerire, *ictu oculi*, un frettoloso confronto con gli elementi tipici del delitto di inquinamento. A quest'ultimo proposito è appena il caso di ricordare, in prospettiva più generale, come il binomio ambiente-incolumità abbia da sempre rappresentato ben più di una semplice “associazione spontanea di idee” all'interno della tradizione dottrinale di settore, costituendo piuttosto il vero «*leit motiv* delle opere giuridiche in materia di ambiente»³⁷ attorno al quale si addensa, peraltro, quella che può senz'altro dirsi la più impegnativa – se non forse fondativa – questione del diritto penale dell'ambiente: la contrapposizione tra prospettiva antropocentrica e prospettiva ecocentrica³⁸. Volendo tentare di ricondurre su un piano (relativamente) più concreto l'essenza della predetta dicotomia – pur a scapito dell'afflato “metafisico” che distintamente la connota – sarà necessario ritornare, ancora una volta, all'analisi delle peculiarità dei summenzionati beni giuridici.

In questa prospettiva, è anzitutto opportuno rilevare come entrambi i termini presi in considerazione, ambiente e incolumità, si riferiscano, in effetti, a due oggettività giuridiche complesse. La tutela dell'ambiente, a partire dalla “classica” concezione pluralista che risale alla tradizione gianniniana³⁹, viene infatti da sempre definita «*polistrumentale*»⁴⁰, in quanto rivolta – conformemente

³⁷ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 33.

³⁸ Data l'estrema latitudine e trasversalità della tematica in questione, non sarà possibile darne conto se non per brevi cenni e in funzione dell'oggetto del presente contributo. Cionondimeno, per un'efficace sintesi dei termini del problema *cf.*, tra le prime attestazioni dell'uso di questa terminologia in ambito giuridico, LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4, 1989, 673 ss. Per un inquadramento generale della questione in chiave filosofico-giuridica *cf.* invece LOMBARDI VALLAURI, *Prospettive antropocentriche, biocentriche, ecocentriche*, in RODOTÀ - TALLACCHINI (cur.), *Ambito e fonti del biodiritto*, in *Trattato di biodiritto*, diretta da Rodotà, Zitti, Milano, 2010, 3 ss.

³⁹ Il riferimento è, ovviamente, al noto saggio di GIANNINI, “*Ambiente*”: *saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, cit., 15, il quale appunto operava una tripartizione del concetto di ambiente, inteso in senso giuridico, scomponendolo in: a) una componente paesaggistico-culturale; b) una componente ecologica, con riferimento alla tutela delle cc.dd. «matrici ambientali» dalle varie forme di aggressione perpetrate dall'uomo; c) una componente urbanistica, relativa alla tutela del corretto assetto del territorio.

⁴⁰ CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 38.

agli obiettivi dell'Unione Europea in materia⁴¹ - alla «salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente», alla «protezione della salute umana» e alla «utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»⁴². Allo stesso modo, seppur con una certa varietà di accenti nelle ricostruzioni prospettate dalla dottrina, anche l'incolumità sembra atteggiarsi a “concetto di sintesi”, in quanto a sua volta comprensivo dei beni giuridici «vita», «integrità fisica» e «salute»⁴³.

È proprio nella prospettiva analitica da ultimo accennata che si delineano le non poche contiguità tra i summenzionati beni giuridici, prima fra tutte, ovviamente, quella relativa al concetto di “salute”⁴⁴. Ad esso dovrà dunque farsi riferimento, in via prioritaria, nel corso della successiva ricostruzione dei rapporti che legano i due più volte citati poli assiologici - ambiente e incolumità - sui quali si incardina la struttura del reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.

⁴¹ Cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 11, il quale appunto segnala, a tal proposito, come «l'ambiguità di fondo degli scopi di tutela» - che caratterizza, tra le altre, anche le nuove disposizioni penali in materia di ambiente - emerga chiaramente «anche nelle fonti europee in materia».

⁴² Art. 191 TFUE.

⁴³ Per una disamina delle diverse “componenti” in cui si articola il concetto di incolumità (anche con specifico riferimento alla ulteriore distinzione tra incolumità *individuale* e incolumità *pubblica*) cfr., per tutti, GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, *Reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte generale*, vol. IX, a cura di Grosso, Padovani, Pagliaro, Milano, 2008, 71 ss. A proposito della definizione di “integrità fisica” e delle presunte differenze che la distinguerebbero dal concetto di “salute”, cfr. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, in GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO (cur.), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, Milano, 2013, 36, in nota, con specifico riferimento alle osservazioni di Riondato, il quale individua nella «acritica riproduzione» della disposizione dell'art. 372 del codice Zanardelli (relativa al delitto di lesioni personali) l'origine dell'attuale «generica e imprecisa differenza tra integrità materiale del corpo in senso stretto (c.d. integrità fisica, lesa da causa violenta operante dall'esterno) e integrità dell'organismo (c.d. salute, pregiudicata da causa esogena insidiosa operante dall'interno)». Una simile superfetazione concettuale sembra riecheggiare, tra gli altri, nelle parole di PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, Milano, 1968, 19-20, il quale distingue, appunto, tra: il concetto di «integrità fisica», ricavabile «indirettamente dai precetti contenuti nelle ipotesi dei reati di percosse e di lesioni, dalle quali si evince che la persona fisica [...] può essere violata nella propria integrità [...] non solo da qualsiasi processo patologico del corpo o della mente [...] ma anche da una semplice violenta manomissione»; e il diverso concetto di «salute», inteso quale «stato di benessere fisico, mentale, e non consiste solo in una assenza di malattia o di infermità». Tale (artificiosa) partizione tra i predetti beni giuridici, unita a una concezione “pubblicistica” della pubblica incolumità, sembra peraltro creare qualche interferenza nell'identificazione del discrimine tra delitti contro l'incolumità «pubblica» e delitti contro l'incolumità «privata». *Ivi*, 21, si sostiene infatti che, mentre «nei delitti contro l'incolumità privata i beni tutelati sono esclusivamente quelli della vita e dell'incolumità fisica», a questi ultimi dovrebbe aggiungersi, nei delitti contro l'incolumità pubblica, l'ulteriore (e distinto) bene della «salute», inteso quale «stato [...] della collettività di particolare rilevanza per la stessa convivenza sociale e per le finalità pubbliche che lo Stato persegue».

⁴⁴ *Contra*, nella dottrina più risalente, cfr. la tesi di PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, cit., 19 ss., riportata *supra* nella nota precedente.

3. Il concetto di “salute” come costante ermeneutica nella prospettiva “eco-centrico-moderata” assunta dal legislatore

Già oggetto di profonde riflessioni e annose diatribe nell’ambito della filosofia della medicina, sono altrettanto ben noti gli sforzi definitivi che dottrina e giurisprudenza hanno storicamente profuso nel tentativo di inquadrare il concetto di salute, trattandosi, come pure non si è mancato di rilevare, «di un ambito in cui regna una indubbia e “fisiologica” disparità di opinioni»⁴⁵.

Considerata la declinazione in termini schiettamente “pubblicistici” che il codice penale attribuisce, per lo meno sul piano letterale, al suddetto bene giuridico, non stupisce che il problema della sua ricostruzione in prospettiva sistematica si sia posto, principalmente, in rapporto ai delitti contro l’incolumità (appunto) pubblica⁴⁶. Al fondo di tali riflessioni si staglia, com’è noto, l’esigenza di individuare i profili caratteristici che connoterebbero la tutela penale delle predette oggettività giuridiche a livello superindividuale, al fine di dar pieno fondamento e unità sistematica a quella complessa categoria di delitti che prende corpo nel Titolo VI del codice. Non è possibile affrontare, in questa sede, le numerose problematiche che il perseguimento di tale obiettivo sembra inevitabilmente implicare: prima fra tutte quella – in un certo senso “necessitata” dallo stesso percorso argomentativo – relativa alla differenza intrinseca tra i singoli beni “individuali” e i rispettivi omologhi “pubblici”. Ciononostante, sembra potersi senz’altro condividere l’opinione di quanti, anche in considerazione della natura essenzialmente “sintetica” del bene giuridico “incolumità pubblica”⁴⁷, affermano che pure la differenza tra salute

⁴⁵ Cfr. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica*, Torino, 2005.

⁴⁶ Sul punto si registra una notevole varietà di opinioni in dottrina: alcuni Autori hanno evidenziato come il concetto di salute si ponga in una relazione di *continenza* rispetto a quello di incolumità (cfr. *ex multis*, CANESTRARI – CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in CADOPPI *et al.*, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IV, *I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, 21 e GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, Tomo I, cit., 45); altri, come ARDIZZONE, voce «*Incolumità pubblica (delitti e contravvenzioni contro la)*», *Digesto pen.*, vol. IV, Torino, 1992, 364, hanno viceversa rilevato come la sistematica codicistica dei delitti contro l’incolumità pubblica sia caratterizzata da una «particolarità formale» secondo cui, «mentre la intestazione del titolo contiene la indicazione della direzione offensiva delle condotte (delitti contro l’incolumità pubblica), le intestazioni relative ai singoli capi sono formulate tenendo conto dei “mezzi” di aggressione al bene». Quest’ultimo Autore rileva (*ibidem*) come tale peculiarità varrebbe a escludere, peraltro, che il rapporto tra incolumità pubblica e salute pubblica possa connotarsi in termini di genere a specie, giacché quest’ultima – nonostante la maggior estensione semantica – andrebbe piuttosto considerata come un «profilo della incolumità (pubblica)», distinguendosi da essa esclusivamente in ragione dei differenti «mezzi di aggressione, riguardo al tipo di condotte lesive».

⁴⁷ Cfr., per tutti, GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, Tomo I, cit., 92, il quale parla, appunto,

pubblica e salute dei singoli non riposi, a ben vedere, su una reale differenza ontologica, giacché, «in realtà, il referente del pericolo per la salute pubblica è dato dalle lesioni personali (dolose o colpose)»⁴⁸.

Posto che l'omogeneità sostanziale di base di tale bene giuridico (considerata, cioè, a prescindere dalle diverse modalità di protezione di quest'ultimo) può dunque ragionevolmente ricondursi, in definitiva, al medesimo concetto di "malattia" su cui si incardinano le fattispecie di lesioni personali⁴⁹, occorre a questo punto interrogarsi sulla *ratio* che giustificerebbe la "duplicazione" del fronte di tutela dell'incolumità operata dal legislatore con la previsione del delitto di cui all'art. 452-ter c.p. L'interrogativo sembra peraltro farsi ancor più pressante alla luce dei dubbi, già sollevati in dottrina⁵⁰, in merito all'opportunità - se non addirittura alla legittimità - del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma in esame: in sostanza, si afferma, «la norma risulta irragionevole perché, almeno in determinate ipotesi, la sua applicazione con-

di una «oggettività giuridica "creata" dal legislatore penale per consentire una difesa prodromica (e, di riflesso, generica) dei beni individuali».

⁴⁸ GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 174.

⁴⁹ Per ragioni di brevità, la trattazione seguente non terrà conto, se non nei limiti imposti dall'analisi della fattispecie, del diverso concetto di "morte". A tal proposito, è tuttavia appena opportuno segnalare come, specie nei più recenti arresti giurisprudenziali, il binomio lesione personale (*rectius*: malattia) - morte sembri sempre più chiaramente inquadrarsi in una prospettiva *dinamica* tale per cui, pur non negandosi l'autonomia logico-sistematica dei due termini, essi sarebbero comunque avvinati da una relazione di tipo *lato sensu* "cronologico". *Cfr.*, sul punto, quanto recentemente affermato in riferimento al concetto di malattia da Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2016, M. R., in *Dejure*, laddove si osserva come «l'orientamento giurisprudenziale che prevale da ultimo, più in sintonia con la dominante dottrina, richiede, perché si configuri stato di malattia, una perturbazione funzionale di tipo dinamico che, quindi, dopo un certo tempo, conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un'apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia». Traguardato sul piano del diritto positivo, il peculiare rapporto (logico) che avvince il concetto di malattia a quello di morte sembra poi riverberarsi in quella sorta di "parallelismo" strutturale sussistente - come chiara dottrina non ha mancato di rilevare - tra la disciplina delle lesioni personali e quella dell'omicidio. Osserva infatti PULITANÒ, *Lesioni personali, percosse, rissa*, in *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*, a cura di Pulitanò, Torino, 2014, 80, come «molti problemi concernenti la struttura delle fattispecie [di lesioni personali] [...] riconducono a temi e problemi di parte generale, dello stesso tipo di quelli concernenti le fattispecie di omicidio»: proprio la summenzionata tematica (peraltro di non poco momento) relativa il concetto di malattia farebbe in tal senso eccezione, quale *quid proprium* dogmatico delle fattispecie di lesioni. A questo proposito si è infatti osservato (*ibidem*) come, essendo la malattia «un *processo patologico* che si svolge nel tempo», la cui gravità è fortemente condizionata dalla sua successiva evoluzione, «sotto questo aspetto, l'accostamento all'omicidio viene meno: all'eguale gravità obiettiva di qualsiasi evento di morte fa da *pendant* l'estrema varietà degli eventi di lesione o malattia, ed il loro perdurare per un periodo più o meno lungo».

⁵⁰ *Cfr.*, tra gli altri, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Voce per il «Libro dell'anno del diritto Treccani 2016»*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2015, 7 ss., nonché RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 255 ss.

duce alla comminazione di pene meno severe di quelle che, in sua mancanza, sarebbero derivate secondo i principi generali dall'applicazione della norma sull'inquinamento in concorso con i reati di omicidio o lesioni colpose, aggravate ex art. 586 c.p.»⁵¹.

Pur non potendosi negare le evidenti criticità che la disposizione a tal riguardo pone - specie in riferimento ai casi di morti o lesioni plurime⁵² - rimane comunque da chiarire in che modo (e in che misura) l'evento descritto ex art. 452-ter c.p. si differenzi dall'archetipo delle lesioni personali e, correlativamente, dalla struttura del delitto previsto ex art. 586 c.p., di cui la fattispecie in commento costituisce «ipotesi speciale»⁵³.

Partendo dalla comparazione con le fattispecie di lesioni, si evidenzia, anzitutto, un dato di carattere meramente "formale", che purtuttavia consente di indugiare ulteriormente in qualche riflessione attorno al concetto di malattia: come per l'art. 582 c.p., infatti, anche la disposizione di cui all'art. 452-ter c.p. accosta il termine "malattia" a quello di "lesione", riproducendo così, tralasciando, quella (apparente) struttura a "doppio evento" che l'«inutile ed inopportuno inserimento del *nomen juris* tradizionale nella descrizione della fattispecie»⁵⁴ sembra in qualche modo vagheggiare. Ancorché sul punto la dottrina sia ampiamente concorde, ad oggi, nel ritenere che l'evento (unico) della fattispecie di lesioni sia rappresentato esclusivamente dal concetto di "malattia"⁵⁵, pare che la *ratio* storica di una tale formulazione debba ricondursi alla

⁵¹ MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 8, il quale prosegue osservando che «paradossalmente, dunque, la nuova disposizione, la cui finalità era all'evidenza quella di predisporre un trattamento di particolare rigore quando dall'inquinamento fossero derivati dei danni alla salute, rischia di risolversi in una norma di favore, priva di qualsivoglia giustificazione politico-criminale».

⁵² Sul punto cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 256, che considera di «dubbia legittimità costituzionale», peraltro, l'equiparazione del trattamento sanzionatorio in riferimento alle due ipotesi di morti e di lesioni plurime.

⁵³ MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 7-8. Nello stesso senso, tra gli altri: AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 405-424; GUGLIELMI E MONTANARO, *I nuovi ecodelitti: prima lettura e profili problematici*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2015, 9 ss. MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Rel. n. III/04/2015, a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, in www.penalecontemporaneo.it; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 253.

⁵⁴ Così, in riferimento all'art. 582 c.p., PULITANÒ, *Lesioni personali*, cit., 79.

⁵⁵ Nella manualistica, con riferimento alla natura essenzialmente pleonastica del riferimento alle "lesioni" nel contesto della fattispecie cfr., per tutti, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, 2016, 61-62, laddove si osserva come, non costituendo la violenza un elemento indefettibile affinché si realizzi il reato di lesioni «e dato che, comunque, l'accento alla lesione nella definizione del reato non pone in essere un ulteriore elemento strutturale oltre la condotta umana e la malattia conseguente bisogna ritenere che nella formula legislativa, certamente non felice, l'espressione "cagionare una lesione da cui deriva una malattia" equivalga a "produrre in qualsiasi modo una malattia"».

scelta di “procedimentalizzare”, già sul piano descrittivo, la sequenza probatoria relativa all’accertamento del dolo: quest’ultimo, infatti, investirebbe le sole lesioni, restando viceversa imputate a titolo oggettivo le ulteriori conseguenze patologiche (i.e., la “malattia”, appunto) che da esse scaturirebbero⁵⁶. Proprio il riferimento a un nesso di tipo *lato sensu* causale che collegherebbe le lesioni alla malattia – chiaramente evocato dall’uso del verbo “derivare” – sembra tuttavia dimostrarsi ancor più foriero di equivoci se colto all’interno della disposizione di cui all’art. 452-ter c.p.: difatti, mentre nell’art. 582 c.p. la predetta “sequenza” risulta intuitivamente intellegibile nel suo dipanarsi dal “cagionare una lesione”, quale «evento intermedio»⁵⁷, alla verifica della malattia, non altrettanto chiara appare la connessione tra i «fatti di cui all’articolo 452-bis», da cui deriverebbero le lesioni personali, e l’evento (ulteriore?) “malattia”⁵⁸.

Sicché, mentre nell’art. 582 c.p. l’uso del termine “lesione” era sembrato richiamare – secondo l’orientamento ad oggi ampiamente superato – «l’idea di una violenta disintegrazione di tessuti, di una rottura di segmenti, di ossa *et similia*»⁵⁹, contribuendo così a descrivere le modalità di condotta di un delitto che per vero si qualifica «a forma libera» e «tipizzato in chiave causale»⁶⁰, nel contesto dell’art. 452-ter, viceversa, tale richiamo al concetto di violenza è da escludersi, *a fortiori*, anche perché interferisce sensibilmente con il carattere tipicamente “ambientale” – per dir così – della condotta.

⁵⁶ *Cfr.*, tal proposito ANTONINI, *I reati contro l’incolumità individuale*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di Fiorella, Torino, 2016, 83, la quale evidenzia, appunto, come la formulazione impiegata nell’art. 582 c.p. sia stata «spiegata dai compilatori con esigenze di semplificazione probatoria proprio in tema di dolo, concepito appunto come dolo indeterminato, equivalente ad una generica “volontà di ledere” – ossia mera consapevolezza del carattere genericamente lesivo della condotta – comune al reato di percosse, con imputazione oggettiva del danno prodotto (malattia) e dei suoi diversi livelli di gravità (quali circostanze aggravanti)». Nello stesso senso, *cfr.*, *ex multis*, BASILE, *Sub art. 582*, in *Codice penale commentato*, vol. III, a cura di Marinucci, Dolcini, Milano, 2011, 5287 ss.

⁵⁷ Esplicitamente in tal senso, pur non negandone la natura essenzialmente pleonastica, MASERA, *Delitti contro l’integrità fisica*, in *Reati contro la persona. Estratto dal VII volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale diretto da F. Palazzo e C. E. Paliero, Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di Francesco Viganò e Carlo Piergallini, a cura di Viganò, Torino, 2015, 103.

⁵⁸ L’art. 452-ter c.p. recita infatti, testualmente, «se *da uno dei fatti* di cui all’articolo 452-bis *deriva*, quale conseguenza non voluta dal reo, una *lesione* personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la *malattia* ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena [...] se ne deriva una *lesione* grave, la pena [...]» (corsivi aggiunti). Si noti incidentalmente come, a conferma della superfluità del riferimento alle “lesioni”, la formulazione di cui all’art. 452-ter c.p. sembri vagamente presupporre un rapporto sinonimico tra i due termini “lesione” e “malattia” – quasi perfettamente fungibili nella portata semantica che gli si attribuisce all’interno della disposizione.

⁵⁹ Così ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 61.

⁶⁰ PULITANÒ, *Lesioni personali*, cit., 79.

Già in riferimento alle fattispecie di lesioni personali, infatti, la dottrina maggioritaria aveva a suo tempo messo in luce come la forzosa riconduzione della condotta tipica all'interno di un contesto d'azione di tipo "violento" avrebbe finito, inevitabilmente, con l'escludere dal raggio di tutela quelle forme di aggressione non perpetrate mediante l'uso della forza fisica: il tema centrale in questa prospettiva è rappresentato, non a caso, dalle ipotesi di contagio⁶¹. Nello stesso senso può concludersi, dunque, anche in relazione al reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, laddove il concetto di "malattia", come già detto, pur conservando un ruolo centrale nella descrizione della fattispecie, viene ad essere inevitabilmente condizionato (*rectius*, specificato) dall'accostamento con le condotte di inquinamento. In altri termini, gli eventi patologici (così come quelli mortali) che potranno sussumersi all'interno della disposizione *de qua* saranno quelli - e solo quelli - che scaturiscono da un'esposizione ad agenti inquinanti o, meglio, «da una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili», oltreché abusivi, «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», ovvero «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna», così come recita l'art. 452-*bis* c.p.

Tale precisazione, oltre a rispondere all'esigenza di un inquadramento sistematico della fattispecie, vale anche a sottolinearne le peculiarità sotto il profilo dell'accertamento eziologico, posto che - come evidenziato sia dalla letteratura penalistica che da quella medica - le categorie nosografiche di riferimento entro cui ricondurre i predetti eventi sono accomunate, tendenzialmente, dalle medesime problematiche in punto di spiegazione causale.

4. L'eziologia "da inquinamento" come elemento aggregante nella descrizione degli eventi morbosi di cui all'art. 452-*ter* c.p.

Partendo dal primo profilo, è evidente che la descrizione dell'evento in termini di "*pollution-related disease*" - in un'accezione, cioè, più ridotta rispetto a quella concernente l'ambito delle patologie *lato sensu* "ambientali"⁶² - con-

⁶¹ Nella manualistica si vedano, per tutti, FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, *I delitti contro la persona*, Bologna, 2013, 66-67 e ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 61.

⁶² Si vedano per tutti, sul punto, le osservazioni di ROBBINS (cur.), *Fondamenti di patologia e di fisiopatologia*, Milano, 2013, 264 ss., laddove si specifica che la diversa latitudine attribuita al concetto di ambiente gioca un ruolo fondamentale anche in riferimento alla definizione delle patologie ad esso correlate. Cruciale, a tal fine, la distinzione tra «fattori ambientali "pubblici"», relativi, cioè, all'«aria che respiriamo, il cibo e l'acqua che consumiamo e le sostanze tossiche alle quali siamo esposti» all'interno di ambienti che, a seconda dei casi, possono definirsi «esterni», «confinati» o «lavorativi» e, dall'altro lato, i cc.dd. «fattori ambientali personali», i quali ricomprendono, tra gli altri, il «consumo di tabacco, alcol,

tribuisca a delinearne, anzitutto, una chiara demarcazione tra il delitto qui in esame e il suo “progenitore” rappresentato dall’art. 586 c.p. La specificazione del processo morboso (i.e. causale) attraverso il summenzionato riferimento ai “fatti” di cui all’art. 452-*bis* consente, infatti, di distinguere gli eventi lesivi o mortali previsti dalle due disposizioni in ragione della peculiare eziologia che alcuni di essi presentano. Allo stesso modo, pare che la connessione strutturale tra il reato in esame e il delitto di inquinamento possa in qualche modo contribuire a differenziare, altresì, l’ipotesi delittuosa in parola da quella prevista nel successivo art. 452-*quater* c.p. Il riferimento è, più nello specifico, a quella peculiare “forma” di disastro ambientale – già ampiamente criticata in dottrina⁶³ – tipizzata dal legislatore al co. 2, n. 3 e consistente nell’offesa «alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

Punto focale della disposizione è rappresentato, chiaramente, dal richiamo al concetto di «offesa alla pubblica incolumità», la cui «rilevanza» può peraltro essere “misurata” – oltre che in ragione di un parametro *lato sensu* “dimensionale”, relativo alla compromissione o ai suoi effetti lesivi – mediante l’oscuro riferimento a una «endiadi»⁶⁴ che associa il numero delle persone esposte a pericolo a quello delle persone offese. Senza potersi qui soffermare sulle complesse questioni che orbitano attorno alla (per vero infelice) formulazione utilizzata dal legislatore, è comunque immediatamente percepibile come sia proprio in relazione a tale ipotesi di disastro che si pone, in prima battuta, la “questione di confine” in rapporto alla fattispecie prevista dall’art. 452-*ter* c.p. Ciò vale, soprattutto, con riguardo al secondo comma di quest’ultima disposizione, che appunto prevede il caso di eventi lesivi plurimi a danno della vita o dell’incolumità individuale: anzitutto, per l’inevitabile sovrapposizione concettuale – cui si è già accennato – tra incolumità “individuale” e incolumità “pubblica” che tale previsione sembra profilare; in secondo luogo, per via della non perfetta sovrapposibilità tra gli epifenomeni ambien-

farmaci e sostanze “a scopo ricreativo”, dieta e simili».

⁶³ Si leggano, *ex multis*, le osservazioni di: PATRONO, *I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma*, in www.legislazionepenale.eu, 2016, 14 ss.; GARGANI, *esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in www.legislazionepenale.eu, 2016, 16-17; PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 11 ss.; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, 34; BELL - VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁶⁴ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., 35

tali cui conseguono gli eventi (di danno o di pericolo) rispettivamente descritti dalle due norme⁶⁵.

A quest'ultimo proposito, peraltro, si segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione⁶⁶, in cui è stato incidentalmente affrontato il problema della definizione dei termini "compromissione" e "deterioramento" relativi al concetto di inquinamento contemplato dall'art. 452-*bis* c.p. e richiamato dal successivo art. 452-*ter*. Stando alla lettura proposta dalla Corte, col primo termine dovrebbe dunque intendersi «quella condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema»; mentre il diverso termine deterioramento rinvierebbe ad uno «"squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi»⁶⁷. A ciò si aggiunge l'ulteriore precisazione dei caratteri di "significatività" e di "misurabilità" che devono connotare la compromissione o il deterioramento: in tal senso, si specifica appunto che «il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile»⁶⁸.

Letto in questa prospettiva, dunque, il requisito della misurabilità (in uno con l'ulteriore parametro della significatività), oltre a delimitare «sul lato inferiore della condotta»⁶⁹ i confini della fattispecie di inquinamento, contribuisce altre-

⁶⁵ Nonostante i dubbi sollevati in dottrina (*cf.*, tra gli altri, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 10) sembra infatti che - a dispetto della formulazione piuttosto equivoca - anche l'art. 452-*quater*, comma 2, n. 3 contenga comunque una forma di aggressione all'ambiente quale "presupposto" dell'«offesa alla pubblica incolumità», pur dovendosi trattare, come rileva RUGA RIVA, *I nuovi ecodelitti*, cit., 34, di un «evento di contaminazione delle matrici ambientali, diverso da quello di cui ai nn. 1 e 2», giacché «se per fatto si alludesse al fatto di contaminazione ambientale causativo degli eventi di alterazione di cui ai nn. 1 e 2 la disposizione in commento non avrebbe senso, posto che non integrerebbe un disastro alternativo bensì *aggiuntivo* a quello tipizzato nei primi due numeri». Primo elemento discrezionale pare debba in tal senso individuarsi nella proiezione del suddetto "fatto ambientale" verso quella medesima «offesa» all'incolumità pubblica che connota l'ipotesi delittuosa: in proposito *cf.* FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 95. In argomento *cf.* anche PATRONO, *I nuovi delitti*, cit., 13 ss. e MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 11.

⁶⁶ Cass., Sez. III, 21 settembre 2016, Simonelli, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, nonché in www.lexambiente.it, 2016, con nota di AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*.

⁶⁷ Cass., Sez. III, 21 settembre 2016, Simonelli, cit., 6-7. Non assume viceversa alcun rilievo, secondo la Cassazione, il differente requisito della «reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* cod. pen.».

⁶⁸ *Ivi*, 8.

⁶⁹ MOLINO, *Novità legislative*, cit., 6, il quale, tuttavia, ritiene a tal proposito sufficiente il «mero supera-

sì - in quanto elemento caratteristico del *Grunddelikt* contemplato dall'art. 452-ter - a illuminare le peculiarità del nesso causale intercorrente tra l'inquinamento medesimo e gli eventi ulteriori (morte o lesioni) che possono verificarsi in conseguenza di esso.

È stato infatti già segnalato in dottrina come, grazie all'introduzione di tale requisito, «la norma nel descrivere l'evento al contempo indica un metodo da seguire per il suo accertamento», circoscrivendo i contorni dell'offesa a quelle lesioni «che siano concretamente accertabili, alla stregua del livello di contaminazione del corpo recettore di riferimento», e obbligando, altresì, l'interprete a una «comparazione *a posteriori*» tra le diverse «condizioni» dell'ambiente, registrate prima e dopo della condotta inquinante⁷⁰. Il che, «oltre a permettere una concreta delimitazione e contestualizzazione dell'incidenza della condotta sullo *status* dell'ambiente» - consentendo altresì di adattare, «relativizzandolo», l'accertamento del danno alle peculiari caratteristiche del contesto empirico di riferimento - «implica anche l'adesione ad una concezione di ambiente di tipo «*ecocentrico-moderato*», in cui questo rileva come bene materialmente consumabile, composto da una pluralità di corpi recettori, a sua volta identificabili sul piano naturalistico»⁷¹. Come osserva la Corte, d'altra parte, la circostanza che le acque e l'aria, a differenza del suolo, siano «espressamente contemplate dall'art. 452-bis c.p. senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale» - intendendosi così valorizzare la «più accentuata diffusività» delle condotte di inquinamento in rapporto ai predetti corpi recettori⁷² - dimostra chiaramente che il legislatore, laddove abbia voluto (tentare di) descrivere la portata dei fenomeni di inquinamento, lo ha fatto tenendo conto delle specificità che i singoli casi pratici possono esporre, anche in riferimento alle peculiari modalità delle condotte o alle caratteristiche del contesto «naturalistico» in cui esse si svolgono.

Riprendendo in questa prospettiva l'affermazione precedente, secondo cui gli eventi mortali o lesivi contemplati dall'art. 452-ter parteciperebbero della stessa «natura» dei fenomeni ambientali da cui scaturiscono, resta ancora da specificare, dunque, in che modo debba esattamente estrinsecarsi il predetto carattere di «misurabilità» in rapporto agli eventi patologici sussumibili all'interno della norma in questione. Per tentare di rispondere al quesito, sembra opportuno richiamare nuovamente in causa, quale *tertium comparationis*, la disposizione di cui al co. 2, n. 3, dell'art. 452-quater c.p.

mento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR)».

⁷⁰ SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015*, cit., 12.

⁷¹ *Ivi*, 12-13.

⁷² Cass., Sez. III, 21 settembre 2016, Simonelli, cit., 6.

5. Il ruolo del fattore-tempo nella dinamica causale con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 452-ter e 452-quater c.p.

Si è già avuto modo di specificare come una prima, radicale differenza tra la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento e quella di disastro ambientale attenga, essenzialmente, al diverso oggetto di tutela che le caratterizza.

Com'è noto, infatti, le fattispecie di reato contro l'incolumità pubblica - cui chiaramente fa capo la citata disposizione di cui all'art. 452-quater - oltre ad essere poste a tutela di un bene giuridico ontologicamente «immenso»⁷³, sono connotate dalla presenza di due tratti caratterizzanti: la diffusività (del pericolo) e l'indeterminatezza⁷⁴ (quest'ultima riferibile tanto alla «direzione» del pericolo medesimo, che connota le condotte, quanto all'«ambito delle persone pregiudicate»⁷⁵). La predetta «nota» di indeterminatezza o astrattezza, che inevitabilmente (e a vario titolo) si associa ai concetti di pericolo comune e di incolumità pubblica⁷⁶, è stata peraltro oggetto di approfondite riflessioni tanto nella dottrina italiana⁷⁷ quanto in quella tedesca. All'interno di quest'ultima si distingue, in particolare, la tesi sostenuta da Wilhelm Gallas⁷⁸, secondo cui, a determinare la peculiare natura, «astratta» o «concreta», del giudizio di pericolo sarebbe proprio il diverso grado di astrazione del bene giuridico tutelato⁷⁹.

⁷³ DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 71 ss.

⁷⁴ *Cfr.*, ex multis: ARDIZZONE, voce «*Incolumità pubblica*», cit., 365; CANESTRARI - CORNACCHIA, *Lineamenti generali*, cit., 4 ss.; GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 129 ss.; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, 252 ss.; PETRINI, *Tutela penale dell'incolumità pubblica*, in *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *Tutela penale della persona*, a cura di Pulitanò, Torino, 2014, 121; PICCININO, *I delitti contro la salute pubblica*, cit., 20 ss.; SAMMARCO, voce «*Incolumità pubblica (delitti contro la)*», in *Enc. Dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, 33 ss.

⁷⁵ CANESTRARI - CORNACCHIA, *Lineamenti generali*, cit., 6. Osserva a tal proposito ARDIZZONE, voce «*Incolumità pubblica*», cit., 365, che «mentre l'elemento del pericolo viene progressivamente approfondito attraverso gli apporti della scienza e della applicazione giurisprudenziale, [...] il requisito della indeterminatezza delle vittime costituisce uno scoglio interpretativo di assoluta problematicità». Si rileva, a tal proposito, come le varie soluzioni prospettate in dottrina si siano tradizionalmente sviluppate tra i due poli della concezione *qualitativa* e della concezione *quantitativa* del criterio di indeterminatezza: la prima varrebbe a qualificare quest'ultimo concetto sotto il duplice profilo della «indeterminabilità della direzione o della portata del pericolo», ovvero della «non individualità dell'oggetto»; la seconda, viceversa, rinvierebbe semplicemente all'idea «che il comune pericolo sia contrassegnato dal pericolo di un numero considerevole di persone», dovendosi perciò rimettere al giudice il concreto accertamento di tale requisito.

⁷⁶ *Cfr.*, a tal proposito, le osservazioni di PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 258-259.

⁷⁷ *Cfr.*, ex multis, PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., spec. 261 ss. e GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 157 ss.

⁷⁸ *Cfr.*, in particolare, GALLAS, *Abstrakte und konkrete Gefährdung*, in *Festschrift für Ernst Heinitz*, Berlin, 1972, 171 ss.

⁷⁹ Sicché, come efficacemente osserva GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 158, «mentre in

Ancorché non esente da taluni rilievi critici, al fondo di tale tesi «si trova una intuizione esatta: infatti, [...] l'indicazione *generica* dell'oggetto di tutela produce l'effetto di estendere la punibilità anche a fatti in cui è mancato l'impatto tra quell'oggetto e la fonte del pericolo, e pertanto costituisce un fattore di deviazione dal modello del pericolo assolutamente concreto»⁸⁰.

È proprio su quest'ultimo aspetto, peraltro, che si incentra la sostanziale differenziazione tra i delitti contro l'incolumità pubblica e quelli posti a tutela dell'incolumità di una o più persone. A ben vedere, dunque, non è tanto il bene giuridico a essere indeterminato, ma i soggetti, ossia, più propriamente, «il singolo *oggetto* contro cui si dirige l'azione»: come acutamente osservato, «il requisito della "indeterminatezza", infatti, non può significare soltanto che i soggetti esposti al pericolo sono tutelati indipendentemente dalla loro identità personale» - giacché, salvo rare ipotesi, «per il diritto penale è sempre indifferente che il soggetto passivo sia Caio o Tizio o Sempronio» - dovendosi piuttosto intendere tale concetto nel senso che «i soggetti tutelati sono "non determinati *a posteriori* dal rapporto con il fatto pericoloso", cioè che essi non sono riconosciuti per essere entrati di fatto in contatto con la fonte del pericolo»⁸¹. Alla luce di tali considerazioni, i singoli eventi lesivi o mortali a danno di individui determinati dovrebbero dirsi, dunque, sostanzialmente estranei alla struttura del "disastro"⁸² inteso come categoria sistematica autonoma⁸³ e, conseguenzialmente, non riconducibili agli obiettivi (immediati) di tutela che l'art. 452-*quater* c.p. si prefigge.

Cionondimeno, deve pur rilevarsi che «in un certo senso [...] la possibilità che l'oggetto sia presente in quel luogo e in quel momento è proprio *ciò che fonda* il pericolo, dato che, sotto tutti gli altri punti di vista, il fatto deve essere dotato di quei requisiti che condurrebbero al verificarsi del danno»⁸⁴. Dunque, una volta appurato che «se il pericolo è "comune", il reato è *a vittima indeterminata*»⁸⁵, la riconduzione di un dato fenomeno all'interno della cate-

presenza di un oggetto giuridico individuale e determinato, assumerebbero rilievo la presenza del soggetto passivo nell'area di azione del fatto, così da rendere concreto e reale il pericolo, viceversa, in caso di bene sovra-individuale o generico, svincolato, cioè, dalla considerazione dell'esemplare del *genus*, la base del giudizio di pericolo, in quanto indipendente delle peculiarità dei singoli soggetti passivi, risulterebbe "accorciata", [...] nel senso che la punibilità si estenderebbe anche ai fatti in cui è mancato un effettivo impatto con la fonte di pericolo (dando, quindi, luogo ad un pericolo *astratto*)».

⁸⁰ PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 261.

⁸¹ *Ivi*, 263, il quale evidenzia come le criticità della tesi di Gallas derivino proprio dal fatto di contrapporre «il genere di bene giuridico» al singolo bene giuridico».

⁸² *Cf.* GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 407 ss.

⁸³ *Cf. ivi*, 396 ss.

⁸⁴ PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 265.

⁸⁵ DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 86.

goria dei delitti contro l'incolumità pubblica non è d'altra parte pregiudicata «dal fatto che per misurarla si debba fare riferimento al pericolo o al danno per singole persone», giacché, «anche in questo caso, le singole persone non vengono in considerazione come individui, e il bene collettivo rimane al centro della tutela indisponibile e pubblicistica di queste fattispecie maggiori»⁸⁶. Così com'è stato osservato, più nello specifico, con riferimento alla figura del disastro, «il verificarsi di risultati dannosi per la vita o l'integrità fisica di singoli individui può, infatti, essere considerato come l'individualizzarsi e lo specificarsi del pericolo comune ovvero come il passaggio - del tutto eventuale - dalla sfera di tutela dell'interesse diffuso al piano della protezione individuale, all'*hic et nunc* della lesione»⁸⁷.

Se dunque, per un verso, può concludersi che anche nelle ipotesi di «disastro sanitario»⁸⁸ previste dall'art. 452-*quater*, co. 2, n. 3) «si superano [...] le esigenze di prova della causalità individuale»⁸⁹, per altro verso, ai fini della configurazione del delitto di morte o lesioni come conseguenza di delitto ambientale, sarà sempre necessaria «la dimostrazione *ex post* del nesso causale tra il danno arrecato all'ambiente - così come tipizzato dall'art. 452-*bis* - e i singoli decessi, o le singole lesioni a carico di uno o più individui»⁹⁰. In quest'ultimo

⁸⁶ DONINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, 29. A tal proposito, con specifico riferimento alle specificità dell'accertamento del delitto di disastro innominato, *cf.*, *ex multis*, Cass., Sez. V, 11 ottobre 2006, Pellini, in *Mass. Uff.*, n. 236295, laddove appunto si afferma che «in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo».

⁸⁷ GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 408.

⁸⁸ Utilizza, tra gli altri, questa locuzione in riferimento alla predetta ipotesi contemplata dall'art. 452-*quater*, co. 2, n. 3, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 11.

⁸⁹ DONINI, voce «*Imputazione oggettiva dell'evento (diritto penale)*», in *Enc. Dir., Annali*, vol. III, Milano, 2010, 703, laddove si osserva come l'accertamento causale, nelle ipotesi di «eventi collettivi» (di danno o di pericolo), «non va impostato come nelle fattispecie di lesioni e morte a tutela della vita individuale», dal momento che «a rilevare, qui, sul piano obiettivo, è anche soltanto il rischio di avvelenamento o di malattia e la causazione della stessa in un gruppo di individui considerati come popolazione» e ciò, si badi, «a prescindere dall'esatta individuazione del nesso causale con le singole persone». Secondo il chiaro Autore, peraltro, in questa prospettiva non sarebbe neppure esclusa l'applicabilità dell'istituto dell'«accertamento alternativo della vittima», su cui *cf.* la fondamentale monografia di MASERA, *Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali*, Milano, 2007.

⁹⁰ SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015*, cit., 23. Tale conclusione dovrebbe peraltro dirsi necessitata, come già rilevato, dalla medesima differenziazione strutturale dei due concetti di pericolo per l'incolumità pubblica e pericolo per più persone. Osserva infatti, a tal proposito, PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo*, cit., 264: «il pericolo per più persone presuppone una verifica in rapporto a soggetti determinati *ex post*, mentre il pericolo per il pubblico sussiste in base ad un giudizio, *concreto sì*, ma

caso, dunque, gli eventi ulteriori che possono scaturire dal predetto fenomeno inquinante si distingueranno anch'essi - al pari di quest'ultimo - per il fatto di essere immediatamente inquadrabili ("misurabili", appunto) all'interno di un contesto spaziotemporale predefinito. Il che si traduce, sul piano dell'accertamento, nell'esigenza di una prova rigorosa in rapporto alla stretta contiguità (causale, ma anche, più specificamente) cronologica che deve avvincere l'evento ambientale alle morti o lesioni.

In altri termini, occorre che siano chiaramente esplicabili, in prospettiva medico-legale, tutti i singoli "passaggi" in cui si articola la sequenza causale: d'altro canto, essendo l'evento da analizzare, generalmente, un processo patologico - ossia, come insegna la Corte di cassazione, «una perturbazione funzionale di tipo dinamico»⁹¹ - l'essenza del relativo accertamento sta nella dimostrazione della sua continuità temporale, nel suo propagarsi (e modificarsi) nel tempo in una sequenza ordinata e ordinante. La relazione (tendenzialmente) costante tra un *prius* e un *posterius* è d'altra parte proprio ciò che consente intuitivamente di distinguere, nell'insieme caotico dei fenomeni naturali, un sottoinsieme omogeneo composto da fenomeni simili qualificandolo, eventualmente, come "categoria nosografica". Come da tempo affermato nell'ambito della filosofia della medicina, «le malattie, insomma, sono certamente *costrutti mentali*, tuttavia esse non sono pure espressioni mentali, come vorrebbero gli antirealisti, ma *modalità costanti di processi, che si svolgono secondo sequenze causali determinate da una causa necessaria iniziale e da una serie di elementi causali, contingenti che ne specificano l'evoluzione generale*»⁹².

D'altro canto, benché il fattore cronologico rivesta un certo (pur innegabile) ruolo anche nel contesto della norma di cui all'art. 452-*quater*, co. 2, n. 3⁹³, è

formulato in base alla probabilità che delle persone si venissero a trovare nel luogo dell'azione».

⁹¹ Cfr. ancora, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 febbraio 2016, M. R., cit.

⁹² FEDERSPIL - GIARETTA, *La classificazione delle malattie*, cit., 74. Per completezza, è tuttavia opportuno evidenziare come il predetto criterio causale non possa per vero intendersi in senso esclusivo rispetto ad altre modalità di "razionalizzazione" e organizzazione dei fenomeni patologici a fini pratici. Come rilevato dagli Autori (*ivi*, 74-75), infatti, «Nonostante questa definizione ponga il criterio causale come l'elemento principale per classificare le malattie, è necessario riconoscere che nella realtà quotidiana questo criterio non può costituire l'unica modalità di classificazione dei processi morbosi e che spesso risulta indispensabile riunire fenomeni patologici molto diversi in un'unica categoria. Ad esempio, se vengono raggruppati in un'unica classe tutti quei processi patologici che rispondono favorevolmente, per ragioni non ben note, ad un unico approccio terapeutico, non si può dire che si sia davvero individuata una classe morbosa o addirittura un'unica malattia, ma si può dire che si è concepita una classificazione utile per l'azione pratica».

⁹³ Si pensi, a tal proposito, alla peculiare declinazione che la problematica in oggetto assume nel contesto della casistica giurisprudenziale in materia di mesoteliomi da amianto, la quale - come osserva, tra gli altri, da GARGANI, *esposizione ad amianto*, cit., spec. 14 ss. - ha in un certo senso rappresentato uno

tuttavia da escludere che l'accertamento dell'«offesa»⁹⁴ alla pubblica incolumità possa seguire le medesime cadenze imposte dall'analisi di eventi di tipo patologico. Al mutare della prospettiva di tutela assunta dal legislatore muta infatti, correlativamente, anche la prospettiva dell'accertamento medesimo, che in questo caso “punta” in direzione di un fenomeno – come già evidenziato – tendenzialmente indeterminato nelle sue “componenti” spaziali e temporali. I predetti connotati caratteristici della diffusività del pericolo e della indeterminatezza della sua direzione, cui inevitabilmente si associa anche l'indeterminatezza delle potenziali vittime, non consentono, infatti, di delimitare con sicurezza i contorni del fenomeno in parola, in quanto – pur condi-

dei più forti “moventi” della riforma. Il punto cruciale nell'accertamento causale all'interno della predetta categoria di patologie asbesto-correlate è infatti rappresentato, notoriamente, dal lungo “tempo di latenza” che la contraddistingue, il che ha a suo tempo sollevato diversi dubbi, in dottrina, in riferimento alla sussumibilità di tali ipotesi all'interno della figura di disastro “imminente” ricostruita in via interpretativa sulla base dell'art. 434 c.p. Ciò in quanto, come rilevato, *ex multis*, da CORBETTA, *Il “disastro imminente”: una fattispecie “liquida” in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia. Annuario di scienze penalistiche*, 2014, 290, il predetto disastro “ambientale” o “sanitario”, così interpretato, mancherebbe di quei «requisiti morfologici che connotano il disastro sotto il profilo sia della *forza distruttiva* che si sprigiona dall'evento, sia dell'*immediato sorgere del pericolo* per l'incolumità pubblica, sia della *sequenza* disastro - pericolo». Si noti incidentalmente, peraltro, come tali argomenti non sembra possano essere replicati *sic et simpliciter* in riferimento al “nuovo” disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater*, co. 2, n. 3. Innanzitutto, la dispersione di fibre di asbesto nell'atmosfera – pur non associandosi a nessuna delle ipotesi “classiche” di modificazione violenta, distruttiva e immediata dell'ambiente – rappresenta pur sempre quello squilibrio di tipo “funzionale” in cui consiste, a detta della Corte di cassazione, il concetto di «compromissione» utilizzato dalla norma, logicamente connesso all'idea di una «condizione di rischio o pericolo» che sembra meglio attagliarsi, peraltro, alla correlativa “consistenza” della matrice ambientale considerata (l'atmosfera, appunto). D'altro canto, una volta “attivato” il suddetto fattore inquinante, l'incolumità pubblica può dirsi *immediatamente* esposta a pericolo. La natura di cancerogeno “completo” e l'estrema volatilità della sostanza, in uno con le sue caratteristiche chimico-fisiche che ne favoriscono l'accumulo a livello polmonare, determinano, infatti, una istantanea esposizione a pericolo di una massa indeterminata di soggetti, così come normalmente accade nelle ipotesi di disastro “tradizionali” accolte nel codice. Sicché, la circostanza che gli effetti dannosi (lesivi o mortali) in cui esita il processo patogenetico si possano *manifestare* anche a distanza di lungo tempo non sembra incidere, a ben vedere, sul fatto che, *comunque*, un numero indeterminato (seppur significativo) di individui sia stato esposto a pericolo, in ciò identificandosi il *quid proprium* della categoria dei delitti contro l'incolumità pubblica.

⁹⁴ In ordine all'equivoca formulazione utilizzata dal legislatore nell'art. 452-*quater*, con specifico riferimento all'uso del concetto di “offesa” in relazione al bene dell'incolumità pubblica, valgono le illuminanti osservazioni di GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., 149, il quale specifica come, trattandosi di un bene superindividuale, esso sarebbe «legato inscindibilmente alla dimensione del pericolo, che ne fonda l'autonomia funzionale». In tal senso, anzi, la distinzione stessa tra messa in pericolo e lesione, ove riferita, più in generale, all'intera categoria dei beni giuridici superindividuali, avrebbe scarso peso dogmatico, giacché «se tale distinzione mantiene la sua validità in rapporto alle posizioni individuali – mediamente ed eventualmente – coinvolte (concreta messa in pericolo o effettiva lesione del bene della vita, della integrità fisica o della salute del singolo individuo), rispetto all'interesse alla incolumità pubblica, l'offesa assume un'unica dimensione strutturale (susceptibile di assumere ovviamente vari gradi di intensità)».

videndo col concetto di malattia la medesima natura “cangiante” che si associa all’idea di un processo, o di un evento *in fieri* – esso è colto nella sua dimensione irriducibilmente superindividuale e, quindi, ontologicamente complessa.

In tale peculiare contesto muta, d’altra parte, anche il ruolo che assumono i singoli eventi di danno agli individui: la prova del nesso sussistente tra fattore ambientale e lesioni o morti individuali viene qui “degradata” a funzione meramente “corroboratoria” (sul piano probatorio) nella prospettiva di accertamento del summenzionato macro-fenomeno, pur rimanendo – come già osservato – strutturalmente estranea a quest’ultima. Allo stesso modo, specularmente, si inverte il potenziale euristico esprimibile dalle evidenze epidemiologiche: mentre nell’ambito d’indagine circoscritto dai limiti spaziotemporali posti dall’art. 452-ter, infatti, l’analisi epidemiologica assume un ruolo ancillare rispetto alla prova del nesso causale individuale, nel diverso contesto epistemico descritto nell’art. 452-quater, viceversa, tale metodologia sembra costituire la tecnica di accertamento d’elezione, potendosi dunque dire «sufficiente» – come già da tempo affermato, in prospettiva *de jure condendo*, da autorevole dottrina – «la prova di una causazione di alcuni danni individuali come certi, anche senza individuazione delle vittime, e del pericolo “comune” rispetto a un numero indeterminato di altre vittime potenziali»⁹⁵.

6. Conclusioni

In conclusione, l’unico percorso logico che consenta di restituire ad entrambe le figure delittuose delineate negli artt. 452-ter e 452-quater un autonomo “spessore” descrittivo (sul piano della tipicità) sembra essere quello che muove dall’analisi delle peculiarità dei beni giuridici rispettivamente protetti per risalire, poi, alle corrispondenti peculiarità che essi in qualche modo “imprimono” al processo di accertamento del nesso causale.

Se la carica di disvalore espressa dall’art. 452-ter può dirsi condensata in un evento (di danno) di tipo patologico, o nella morte di uno o più individui, l’accertamento del nesso causale richiederà di seguire a ritroso tutte le possibili “catene causali” alternative – o, quanto meno, quelle di cui le parti affermano la validità in giudizio – che possono virtualmente convergere verso

⁹⁵ In questi termini, DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 86. L’Autore specifica in nota – richiamando la tesi di MASERA, *Accertamento alternativo*, cit., 34 ss. e *passim* – come in tal caso non si porrebbe, a rigore, un problema di «accertamento alternativo della vittima», giacché «nel capo di imputazione non ci sarebbero soggetti posti in alternativa tra loro, ma una quota di soggetti *solo numericamente certi* fra tanti individuati. Vittime certe, dunque, ma *non identificate*, e purtuttavia rilevanti in un reato di pericolo (e in parte anche di danno) “comune”».

l'evento *hic et nunc* verificatosi (i.e. quel soggetto determinato, con quella patologia determinata).

Diametralmente opposto è, viceversa, lo schema metodologico di accertamento nelle ipotesi in cui ad essere tutelata è un'oggettività giuridica complessa (oltre che superindividuale) qual è l'incolumità pubblica. Sbiadendo i contorni dell'oggetto di tutela, "vaporizzato" in un concetto superindividuale e astratto, qui sembra conseguenzialmente perdere di concretezza anche l'evento (di pericolo) in cui si accentra il *quid proprium* di disvalore, divenendo, quindi, non oggettivamente «misurabile»⁹⁶: il tratto distintivo è rappresentato, qui, dagli aspetti propriamente modali che caratterizzano l'offesa⁹⁷. Di conseguenza, l'accertamento del rapporto causale si concentrerà prioritariamente - nel contesto delineato dall'art. 452-*quater*, co. 2, n. 3 - sulla fonte di pericolo e sulla diffusività dei suoi effetti: partendo da qui, dovrà quindi successivamente valutarsi l'eventualità che tali effetti possano o meno attingere a un tale livello di "gravità" da porre in pericolo (non qualche individuo, ma) l'incolumità pubblica nel suo complesso, comunque irriducibile a una mera «sommatoria di lesioni individuali»⁹⁸.

Entrambe le modalità di accertamento convergono infine nella comune esigenza - dettata dal peculiare contesto epistemico in cui esse si svolgono - di una prospettiva, per così dire, olistica: l'ineludibile considerazione di quella serie di fattori *lato sensu* "ambientali" che concorrono a delineare le caratteristiche tipiche della condotta, pur con le sopradescritte differenze, rende infatti indispensabile, a livello probatorio, la diversificazione e integrazione delle tipologie di approccio scientifico al problema esplicativo. Sicché, la cognizione del giudice in merito ai fatti di causa non potrà dirsi effettivamente "completa" fintanto che non sia fondata - a prescindere dal rilievo occasionalmente preponderante assunto dall'una o dall'altra prospettiva di indagine - su una comprensione multilivello e contestualizzata del fenomeno, in modo da poter

⁹⁶ È forse appena il caso di evidenziare come, probabilmente proprio in ragione della diversa prospettiva di tutela, all'interno della disposizione di cui all'art. 452-*quater* non sembra vi sia alcun riferimento al concetto di "misurabilità"; per lo meno, non nel senso attribuitogli con riferimento al delitto di inquinamento (e, *de relato* a quello contemplato nell'art. 452-*ter*). Lo stesso richiamo al «numero delle persone offese o esposte a pericolo» sembra porsi, come già osservato, *in incertam personam* - con particolare riferimento al dato, appunto, numerico o statistico - non intendendo richiedere una precisa identificazione degli individui concretamente coinvolti dalle estrinsecazioni (peraltro eventuali) del pericolo "comune".

⁹⁷ Cfr. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, cit., 101, il quale a tal proposito segnala che «il criterio di aggregazione delle figure delittuose [contro la pubblica incolumità] attiene, in primo luogo, al "modo di offesa". È, infatti, il *modo*, rispetto al contesto, a rendere necessariamente *indeterminato* il pericolo ovvero (il che è lo stesso) a non assicurare la determinabilità dell'offesa».

⁹⁸ DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica*, cit., 76.

pienamente valorizzare, anche sul piano dell'accertamento causale, l'intrinseco carattere complesso che connota il bene giuridico "ambiente".